

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

**Libro I - Delle persone e della famiglia**  
**Titolo VIII - Dell'adozione di persone maggiori di età**

### **Art. 314|25 Impugnativa del decreto di adozione speciale. (Abrogato)**

[I coniugi adottanti, il pubblico ministero ed il tutore, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo, alla sezione per i minorenni della corte di appello che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Il provvedimento che pronuncia l'adozione speciale, divenuto definitivo, entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione, è trascritto nel registro di cui all'articolo [314/15](#) e comunicato all'ufficio dello stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita.]